

- ENTI LOCALI
- FINANZA ED INVESTIMENTI

## **IL GOVERNO DIMENTICA GLI INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE DEI MUTUI**

Scompare dal D.L. n. 2/2010 la possibilità di rimborsare gli oneri sostenuti dai Comuni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010 è stato pubblicato il testo della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 2/2010, noto anche come Decreto Calderoli per la riduzione degli assessori e la soppressione della figura del Direttore generale. La nuova legge, la n. 42 del 26 marzo 2010, nel sostituire l'art. 4 commi 4 e 5, ha omesso di riportare nuovamente la previsione del decreto legge, in base alla quale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuiva, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi andavano corrisposti, ai comuni e alle province per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui modello fu approvato con Decreto del Ministero Interno del 13 febbraio 2008. Il fondo stanziato per tali contributi era fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012. Tale disposizione normativa non era nuova; esisteva già, infatti, per effetto del Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella L. 29 novembre 2007 n. 222, uno stanziamento analogo di 90 milioni di euro per il triennio 2007/2009 a cui vari enti (ad es. la Provincia di Napoli) hanno attinto per il ristoro delle penali e dei relativi oneri necessari all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, operata dagli enti mediante l'utilizzo – virtuoso – dell'avanzo di amministrazione. Tale fondo non è stato poi più rimpinguato. Ad oggi, visto che i tassi di interesse sull'indebitamento sono scesi a livelli molto bassi, quegli enti, e non sono pochi, che non hanno fatto in tempo ad approfittare della premialità della norma e che invece ora avrebbero potuto pensare di utilizzare l'avanzo di amministrazione 2009 per estinguere l'indebitamento contratto a tassi di interesse elevati, non avranno più alcuna convenienza a farlo se le penali e gli oneri connessi dovessero restare a loro carico. Si spera pertanto che il Governo possa riconsiderare il varo della norma già inserita al comma 4 dell'art. 4 del D.L. 2/2010 e poi “sparita” in sede di conversione, ed inserirla in un prossimo provvedimento legislativo.

Gianluigi Marotta  
Direttore di Ragioneria Comune di Avellino